



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

VIA CORELLI 3, 58100 - GROSSETO (GR)

Tel.: 0564413622 - C.F.: 80003460534 - C.M.: GRIC830005

E-mail: gric830005@istruzione.it - Pec: gric830005@pec.istruzione.it

*Protocollo N.5016 I.1*

*GROSSETO, 24/05/2025*

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ' E DEI CRITERI PER  
L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DICUI ALL'ART. 52,  
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023

***Approvato con Delibera n. 18 del 15/05/2024***

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs. 209/2024, e in particolare VISTI gli articoli: 15, 16,17, l'All. I.2;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, recante le “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”;

**VISTO** l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

**VISTO** in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all' articolo 100 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** altresì che le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023, sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, il quale dispone che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione di un apposito Regolamento d'Istituto finalizzato a disciplinare le modalità ed i criteri che codesta Amministrazione scolastica si obbliga ad osservare per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

## **DELIBERA**

il seguente Regolamento.

### **TITOLO I**

### **PRINCIPI**

#### **Art. 1**

#### **PRINCIPI GENERALI**

L'Istituzione scolastica, in attuazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, affiderà i contratti pubblici agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata l'assenza delle cause di esclusione espressamente definite dal Codice e, in particolare, delle cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative ed integrano di diritto i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e tutti i documenti emessi dall'Amministrazione scolastica nell'ambito e/o con riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Pertanto, sono considerate nulle di diritto e non apposte le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione ovvero quelle che dispongono deroghe alla disciplina di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fermi i necessari requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94 e 95, nonché l'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio di particolari attività, la Stazione appaltante può introdurre dei requisiti di ordine speciale, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenuto conto dell'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023e, ove richiesti dalla Stazione appaltante, dall'art. art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione.

## **Art. 2**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è stato adottato ai sensi e per gli effetti degli dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023e reca la disciplina delle modalità e dei criteri che l'Amministrazione scolastica osserverà per lo svolgimento dei controlli a campione mediante sorteggio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dall'operatore economico ai sensi degli artt. 94 95 e, ove previsto, ai sensi dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima trasparenza, neutralità, efficacia, protezione dei dati personali e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali condotte anomale o abusive in relazione alle procedure di affidamento di cui al richiamato art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, che saranno autorizzate da codesta Amministrazione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sino al termine di efficacia delle sue disposizioni (art. 11).

## **TITOLO II**

### **VERIFICHE A CAMPIONE MEDIANTE SORTEGGIO**

## **Art. 3**

### **OGGETTO DEI CONTROLLI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO**

Ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione appaltante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emesse nell'osservanza di quanto disposto agli artt. 45 e 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà gli operatori economici dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, gli stati, i fatti e le qualità richiesti dalla Stazione appaltante ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Gli stati, i fatti e le qualità oggetto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici sono documentabili e certificabili dalla Pubblica Amministrazione e sostituiscono in tutto e per tutto i certificati.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere rilasciate da ciascun operatore economico utilizzando la modulistica all'uopo trasmessa e/o messa a disposizione dall'Amministrazione scolastica. Le dichiarazioni dovranno essere debitamente datate, sottoscritte e, se nel caso, compilate da ciascun operatore economico con i dati e le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. Possono essere accettate anche autodichiarazioni redatte su modulistica diversa, purchè le notizie autocertificate soddisfino le richieste della stazione appaltante. Le dichiarazioni, inoltre, dovranno essere trasmesse a cura di ciascun operatore economico secondo le modalità ed i termini espressamente indicati dalla Stazione appaltante; la stazione appaltante può richiedere l'integrazione di eventuale documentazione mancante, non completa o inesatta.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse alla Stazione appaltante da ciascun operatore economico non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate, indeterminate o modificate, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

L'Amministrazione scolastica, in qualità di Stazione appaltante, si impegna a predisporre la modulistica di cui al comma 3 della presente disposizione, nell'osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e, in particolare, delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserendo:

1. le specifiche formule previste per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
2. il richiamo alle sanzioni di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000;
3. il richiamo alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero.

La Stazione appaltante si impegna:

1. a richiedere mediante autodichiarazione soltanto le informazioni ed i dati relativi a stati, fatti e qualità dell'operatore economico interessato che siano strettamente necessari per il perseguimento delle specifiche finalità per le quali vengono acquisite, nell'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 36/2023;
2. ai sensi di quanto disposto all'art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 presentate dagli operatori economici interessati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, se necessario, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **Art. 4**

### **MODALITÀ DI CONTROLLI A CAMPIONE**

Ferma la facoltà dell'Amministrazione scolastica di procedere alla verifica sistematica sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti di tutti gli operatori economici affidatari nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art.52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante potrà procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici affidatari nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs.

n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro mediante estrazione di un campione casuale individuato con le modalità e i criteri indicati nel successivo art.5 del presente regolamento.

Di norma, l'Istituzione scolastica verificherà per tutte le procedure le annotazioni Anac e il certificato l'eventuale iscrizione alla C.C.I.A. tramite le piattaforme dedicate.

## **Art. 5**

### **MODALITÀ DI SORTEGGIO DEL CAMPIONE**

1. Per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 operati dalla Stazione appaltante in vigore del presente regolamento, le autodichiarazioni da sottoporre a controllo saranno selezionate prendendo a riferimento il codice alfanumerico univoco di identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. "CIG", rilasciato in maniera automatica dalla piattaforma di approvvigionamento digitale in fase di acquisizione del CIG.
2. Andranno a costituire il campione casuale che sarà sottoposto a verifica tutte le procedure il cui codice CIG presenta quale ultimo carattere numerico i numeri 2 e 3.
3. Qualora il CIG assegnato alla procedura termini con il numero di riferimento sarà automaticamente selezionato e per la procedura in questione la Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti dell'operatore affidatario.

## **Art. 6**

### **UFFICIO RESPONSABILE PER I CONTROLLI**

1. Ai sensi del disposto all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto responsabile dell'effettuazione delle operazioni di controllo è individuato nel Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile unico del Progetto (RUP), o, se diverso, nel soggetto nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) nell'ambito della specifica procedura di affidamento diretto di cui trattasi.
2. Al soggetto responsabile delle operazioni di controllo competono tutte le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici affidatari. Allo stesso soggetto responsabile del controllo competono, altresì, le funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo e le decisioni conseguenti alle verifiche effettuate, nonché l'esecuzione di tutti gli adempimenti funzionali al regolare svolgimento delle operazioni di controllo.
3. Nello svolgimento delle attività di controllo, il soggetto responsabile assicurerà l'utilizzo di mezzi idonei per verificare la certezza e l'affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni, oltre alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui dovessero venire in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento di tali attività.
4. In particolare, il soggetto responsabile delle operazioni di controllo potrà richiedere alle Amministrazioni competenti, centrali o periferiche, le informazioni, i documenti e/o i dati necessari per l'espletamento dei controlli, e potrà raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie anche attraverso l'utilizzo di banche dati, strumenti informatici e telematici, laddove disponibili, al fine di garantire la tempestività ed efficienza delle operazioni di controllo, assicurando in ogni caso la riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati, ferma l'osservanza di quanto disposto all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
5. In ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche, per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento acquisti dell'Istituto scolastico.

## Art. 7

### CONTROLLI MEDIANTE SORTEGGIO POST AFFIDAMENTO

1. Le autodichiarazioni da sottoporre a controllo, individuate dalla Stazione appaltante con le modalità di cui al precedente art.5 saranno verificate dalla Stazione appaltante, di norma, entro e non oltre 20 giorni dalla data di affidamento, salvo che norme speciali di legge non dispongano termini diversi. E' riconosciuto comunque alla Stazione appaltante il diritto di prevedere termini diversi rispetto a quello di cui innanzi e, in considerazione dei carichi di lavoro della segreteria, la Dirigente Scolastica potrà disporre un termine più lungo.
2. I controlli saranno effettuati mediante verifica della rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario, nonché mediante verifica della conformità, ideologica e materiale, della copia documentale da quest'ultimo eventualmente prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita dalla Stazione appaltante.
3. Il controllo annuale sarà effettuato di norma entro il 28 febbraio dell'anno successivo, anche in questo caso la D.S. potrà prevedere un termine più lungo per motivate esigenze.

## Art. 8

### CAMPIONE CASUALE ANNUALE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

1. I controlli annuali sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici affidatari saranno effettuati su un campione casuale che rappresenti almeno il **15% (quindici percento)** degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante l'anno amministrativo.
2. Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del **precedente art. 5** sia inferiore al **15% (quindici percento)** degli affidamenti diretti autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante l'anno amministrativo, l'Amministrazione scolastica, in aggiunta alle procedure già incluse nel campione casuale, procederà a sorteggiare ulteriori procedure il cui codice CIG termina con il numero successivo a quello indicato al comma 2 dell'art. 5, sino al raggiungimento della soglia del 15 (quindici percento); se gli ulteriori campioni selezionati non fossero ancora sufficienti al raggiungimento della percentuale si continuerà con i controlli con la progressione matematica o e quindi con l'ultima cifra del CIG 4, 5 e così via fino a 9 e, qualora non fosse ancora sufficiente si procederà con individuare i cig che terminano con una lettera in ordine alfabetico.

## Art. 9

### ESITO DEI CONTROLLI

1. Le operazioni di controllo si intenderanno concluse non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sui dati e le informazioni da verificare.
2. Qualora nel corso delle operazioni di controllo venga accertata la rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico interessato, nonché la conformità, ideologica e materiale, della copia documentale da questi prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita d'ufficio e/o richiesta all'interessato dalla Stazione appaltante, il controllo si intenderà concluso con esito positivo.
3. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

4. Ai sensi dell'art.52, comma 2, D.lgs.36/2023 qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati dall'operatore economico la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi.  
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5. In caso di completamento dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi.

## **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento acquisiti dell'Istituto scolastico. Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle norme di legge in materia di certificazioni e autocertificazioni, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000, alla Direttiva 14/2011 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 11**

### **ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15°(quindicesimo) giorno successivo alla data della sua pubblicazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale.

## **Art. 12**

### **PUBBLICITÀ**

Il presente Regolamento è pubblicato nelle sezioni Albo online e Amministrazione trasparente, e nella sezione del sito web dell'Istituzione Scolastica all'uopo dedicata: [www.icgrosseto1.edu.it](http://www.icgrosseto1.edu.it)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Barbara Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.